

- 4) *L'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, quale modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che:*
- *le disposizioni di una normativa nazionale che quintuplicano l'importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituiscono, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività non costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, e che*
 - *le disposizioni di una normativa nazionale che vietano la gestione delle slot machine fuori dei casinò costituiscono «regole tecniche» ai sensi di detta disposizione, i cui progetti devono costituire oggetto della comunicazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della citata direttiva.*
- 5) *L'articolo 56 TFUE ha ad oggetto il conferimento di diritti ai soggetti dell'ordinamento, di modo che la sua violazione da parte di uno Stato membro, ivi compresa quella derivante dall'attività legislativa del medesimo, comporta un diritto per detti soggetti di ottenere da parte di tale Stato membro il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione, purché detta violazione sia sufficientemente qualificata e sussista un nesso di causalità diretto tra questa stessa violazione e il danno sofferto, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.*
- 6) *Gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34, quale modificata dalla direttiva 2006/96, non hanno lo scopo di conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento, per cui la loro violazione da parte di uno Stato membro non comporta un diritto per detti soggetti di ottenere da parte di tale Stato membro il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione in base al diritto dell'Unione.*
- 7) *Il fatto che normative nazionali, come quelle in questione nel procedimento principale, riguardino un ambito di competenza degli Stati membri non incide sulle risposte da dare alle questioni proposte dal giudice del rinvio.*

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2015 — Association médicale européenne (EMA)/Commissione europea

(Causa C-100/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Clausola compromissoria — Contratti Cocoon e Dicoems, conclusi nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) — Irregolarità — Spese non finanziabili — Risoluzione dei contratti)

(2015/C 270/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Association médicale européenne (EMA) (rappresentanti: A. Franchi, L. Picciano e G. Gangemi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistite da D. Gullo, avvocato)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'Association médicale européenne (EMA) è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 giugno 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduanera

(Causa C-256/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) — Base imponibile — Inclusione dell'importo delle tasse comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas nella base imponibile dell'IVA applicabile alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata della commercializzazione del gas)

(2015/C 270/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduanera

Dispositivo

Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l'importo delle tasse, quali quelle di cui al procedimento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l'utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su un'altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest'ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell'articolo 73 di detta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.